



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2024;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, “Codice del consumo”);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, “Regolamento”), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTE le comunicazioni, pervenute in data 15 e 22 maggio 2024, con le quali le società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l. (cumulativamente, anche i “Professionisti”) hanno presentato, in versione definitiva, impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 9 del Regolamento;

VISTO il proprio provvedimento del 28 maggio 2024, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per esigenze legate allo svolgimento degli ulteriori adempimenti procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

**1.** Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo (di seguito anche "Cerealitalia").

La società è attiva nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti dolciari, anche tramite il marchio "*Dolci Preziosi*".

**2.** Fenice S.r.l. (di seguito anche "Fenice") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

La società è titolare dei marchi "*Chiara Ferragni*" ed è attiva nella gestione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

**3.** TBS Crew S.r.l. (di seguito anche "TBS"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

La società dispone dei diritti relativi alla personalità e all'identità personale della Signora Chiara Ferragni.

**4.** Sisterhood S.r.l. (di seguito anche "Sisterhood") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

La società è stata licenziataria dei diritti di immagine della Signora Chiara Ferragni fino al mese di giugno 2021.

**5.** L'associazione di consumatori Movimento Difesa del Cittadino - Friuli Venezia Giulia e l'associazione di promozione sociale Jules Verne, in qualità di segnalanti.

## **II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

**6.** La presente istruttoria riguarda la promozione e commercializzazione, da parte dei Professionisti, in occasione delle festività pasquali del 2021 e del 2022, delle uova di Pasqua con il marchio "*Dolci Preziosi*" in collaborazione con Chiara Ferragni, con l'indicazione di un'iniziativa benefica a favore dell'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*", che si occupa di progetti di inclusione sociale a beneficio di bambini e ragazzi affetti da autismo ed altre disabilità (nel prosieguo, anche le Uova "griffate Ferragni").

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI**

#### ***1) L'iter del procedimento***

**7.** In data 16 gennaio 2024, è stato avviato, nei confronti di Cerealitalia, Fenice e TBS, il procedimento istruttorio PS12699, per verificare la possibile violazione degli articoli. 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del consumo.

**8.** Oggetto dell'avvio di istruttoria è la diffusione di informazioni e messaggi tramite cui Cerealitalia, Fenice e TBS hanno pubblicizzato le Uova "griffate Ferragni" in occasione delle festività pasquali del 2021 e del 2022, con l'indicazione di un'iniziativa benefica a favore dell'impresa sociale "I Bambini delle Fate". Ciò al fine di verificare se dette informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che: (i) acquistando le suddette Uova avrebbero potuto contribuire a sostenere economicamente l'impresa sociale "I Bambini delle Fate" e (ii) Chiara Ferragni fosse stata co-ideatrice del progetto benefico e parte attiva della donazione. La diffusione delle predette informazioni ai consumatori sarebbe avvenuta tramite il sito *The Blonde Salad* e *Instagram*, i post/messaggi su *internet* riconducibili a Chiara Ferragni e a Cerealitalia, nonché il *packaging* delle Uova "griffate Ferragni".

**9.** In data 18 gennaio 2024, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le società Fenice, TBS e Cerealitalia.

**10.** Fenice e TBS hanno avuto accesso agli atti del fascicolo in data 15 febbraio e 26 aprile 2024. Cerealitalia ha avuto accesso agli atti del fascicolo in data 8 marzo e 26 aprile 2024.

**11.** Cerealitalia ha inviato memorie con note pervenute in data 20 e 22 febbraio, nonché 15 marzo 2024. Fenice e TBS hanno inviato memorie in data 21 febbraio 2024.

**12.** In data 14 marzo 2024, è stata disposta l'integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di Sisterhood.

**13.** Sisterhood ha inviato una memoria in data 3 aprile 2024.

**14.** L'audizione richiesta da Cerealitalia si è tenuta il 27 marzo 2024 e quella richiesta da Fenice, TBS e Sisterhood (di seguito, cumulativamente, anche le "Società Chiara Ferragni") l'8 maggio 2024.

**15.** Le imprese hanno presentato proposte di impegni: in data 15 maggio 2024, Cerealitalia ha presentato la versione definitiva dei propri impegni; in data 22 maggio 2024, Fenice, TBS e Sisterhood hanno presentato la versione definitiva dei propri impegni.

**16.** In data 28 maggio 2024, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

**17.** In data 27 giugno 2024, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

## ***2) Gli elementi acquisiti e gli impegni proposti dai Professionisti***

**18.** La collaborazione tra Fenice, TBS e Sisterhood, da un lato, e Cerealitalia, dall'altro, ha comportato, per entrambe le annualità considerate, la conclusione di un contratto di licenza dei marchi "*Chiara Ferragni*" e di un contratto di sponsorizzazione.

**19.** A seguito dell'integrazione soggettiva della comunicazione di avvio, Sisterhood ha indicato di essere stata licenziataria dei diritti di immagine della signora Chiara Ferragni fino al giugno 2021. Per questo motivo, il contratto di sponsorizzazione per la Pasqua 2021 è stato stipulato tra Cerealitalia e Sisterhood, mentre quello per la Pasqua 2022 ha riguardato Cerealitalia e TBS. Da luglio 2021, Sisterhood svolge il ruolo di mera *holding*, detenendo, tra l'altro, il 100% di TBS. Per entrambe le annualità considerate, il contratto di licenza dei marchi "*Chiara Ferragni*" è stato stipulato tra Cerealitalia e Fenice.

### **(A) Impegni presentati da Fenice e TBS**

**20.** Di seguito, sono sinteticamente descritti gli impegni definitivi proposti da Fenice e TBS.

Con l'**Impegno I** ("*SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI*"), Fenice e TBS si vincolano per il futuro a "*rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica*". Ciò implica "*la separazione delle iniziative benefiche rispetto a qualsiasi iniziativa commerciale intrapresa dalle Società (nello specifico, con riferimento a Fenice, attività di concessione di licenza dei marchi «Chiara Ferragni» e, con riferimento a TBS, attività di concessione in licenza dei diritti di immagine e della personalità di cui è titolare Chiara Ferragni, inclusa ogni attività di sponsorizzazione), anche nel caso in cui le stesse non siano svolte in partnership con soggetti terzi, ma siano svolte in modo totalmente autonomo dalle Società*" (cfr. punto 4.2.1 degli Impegni).

Con l'**Impegno II** (*“ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA”*), le Società si vincolano ad adottare un Codice di condotta interno ispirato alle *best practices* in materia di tutela del consumatore e predisposto anche in base alla casistica dell’Autorità in applicazione del Codice del Consumo. Tale Codice di condotta sarà recepito nel *“Modello 231”* di Fenice e TBS e il suo *enforcement* sarà affidato ad un Organismo di vigilanza interno alle Società, che sarà dotato di adeguati poteri sanzionatori. Inoltre, saranno organizzate attività di *training* periodico e continuativo per il personale delle Società addetto alla definizione delle campagne commerciali (cfr. punto 4.2.2 degli Impegni).

Tramite l'**Impegno III** (*“PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL’INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE”*), le Società *”si impegnano a realizzare sui propri siti (ossia, <https://www.chiaraferragnibrand.com/> e <https://www.theblondesalad.com/>) un’apposita sezione che illustri le rispettive iniziative benefiche riferibili a ciascuna di esse alle quali sarà associata la persona o il marchio «Chiara Ferragni», informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti”*.

La creazione di tali spazi informativi sarà comunicata al pubblico tramite gli *account social* delle Società e di Chiara Ferragni (cfr. punto 4.2.3 degli Impegni).

Tramite l'**Impegno IV** (recante *“DESTINAZIONE DI UNA PERCENTUALE DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI AL SOSTEGNO DI CAUSE BENEFICHE”*), Fenice e TBS si impegnano a devolvere in beneficenza, in relazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, una percentuale dei propri utili distribuibili. In particolare, *“le Società devolgeranno il maggiore tra i seguenti importi: (i) la somma del 5% degli utili distribuibili conseguiti da ciascuna nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati, ovvero (ii) un minimo garantito cumulativo per entrambe le Società pari a € 400.000,00 per annualità, che verrà corrisposto laddove la somma degli utili conseguiti dalle Società risultasse inferiore a tale cifra”*.

Il beneficiario di tutte le citate contribuzioni sarà l’impresa sociale *“I Bambini delle Fate”*. Le Società daranno, altresì, evidenza dei versamenti effettuati alla

predetta impresa sociale secondo le modalità di cui all’Impegno III. Riguardo all’attuazione di tale Impegno, Fenice e TBS effettueranno “*il primo versamento pari a € 400.000,00 a «I Bambini delle Fate» entro 60 giorni dalla data di notifica del Provvedimento di Accettazione degli Impegni. Tale versamento sarà effettuato a valere sull’esercizio 2024, salvo eventuale conguaglio in seguito all’approvazione dei relativi bilanci di esercizio*” (cfr. punto 4.2.4 degli Impegni).

L’**Impegno V** riguarda la “*COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO*”. Con la citata misura, Fenice e TBS si impegnano, successivamente alla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, a darne pubblica notizia tramite la diffusione di un’apposita comunicazione e di altri materiali.

**21.** Riguardo alla tempistica e durata degli impegni, gli Impegni I, II e III sono a tempo indeterminato, mentre l’Impegno IV riguarderà gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

L’Impegno I sarà attuato immediatamente a seguito della notifica del provvedimento di accoglimento degli Impegni; l’Impegno II entro sei mesi dalla notifica del predetto provvedimento; l’Impegno III in occasione della prima iniziativa benefica successiva alla notifica del richiamato provvedimento e gli Impegni IV e V saranno attuati secondo le modalità sopra indicate e meglio dettagliate nel formulario impegni.

#### *(B) Impegni presentati da Sisterhood*

**22.** Di seguito, si descrivono sinteticamente gli impegni definitivi proposti da Sisterhood.

Si precisa che Sisterhood ha presentato impegni indicando di limitarsi, attualmente, a svolgere il ruolo di *holding*. Per questo motivo, Sisterhood attuerà alcuni impegni in ogni caso, mentre l’implementazione degli altri sarà subordinata alla ripresa, da parte della Società, dello svolgimento di attività operative.

#### *(i) Impegni che saranno attuati in ogni caso*

Con l’**Impegno I** (“*PREDISPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA AZIENDALE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO*”

*CIRCA LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L.*”), Sisterhood, al fine di garantire “[l’] *effettività e [l’] efficacia degli impegni già presentati da Fenice e TBS*”, si vincola a predisporre “*una procedura aziendale di raccordo ed in coordinamento fra gli organi sociali di Sisterhood e quelli di Fenice e di TBS, volta a permettere e realizzare una piena ed effettiva vigilanza circa la corretta esecuzione ed implementazione degli stessi*”. Detta procedura di verifica riguarderà, in particolare, la realizzazione di attività benefiche e i conseguenti obblighi informativi (anche riguardo ai siti/*social* riconducibili a Chiara Ferragni; cfr. Impegno III del formulario Fenice e TBS), le eventuali violazioni dei Codici di Condotta adottati da Fenice e TBS (cfr. impegno II del formulario Fenice e TBS) e l’effettivo versamento degli importi di cui all’impegno IV del formulario Fenice e TBS.

Con l’**Impegno II** (recante “*PREVISIONE DI UN MECCANISMO A TUTELA DELL’EFFETTIVITÀ DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L. DI CUI AL PAR. 4.2.4 DEL RELATIVO FORMULARIO IMPEGNI*”), Sisterhood si vincola a “*rendersi responsabile con TBS, in via sussidiaria, nell’adempimento dell’impegno 4.2.4 [i.e., sostegno economico a “I Bambini delle Fate”] del Formulario TBS - Fenice*”<sup>1</sup>.

*(ii) Impegni che saranno attuati solo ove Sisterhood torni a svolgere attività operative*

L’**Impegno III** riguarda la “*SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI*”. In particolare, ove Sisterhood riprenda a svolgere attività operative, si impegna (al pari di Fenice e TBS) a “*rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica*”.

L’**Impegno IV** ha ad oggetto la “*ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA*”. Conformemente agli impegni proposti da Fenice e TBS, anche Sisterhood si vincola, ove torni a svolgere attività

---

<sup>1</sup> In particolare, Sisterhood si impegna a “*destinare, in via sussidiaria rispetto a TBS, una somma di denaro equivalente al: (i) 5% degli utili distribuibili conseguiti da TBS nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati; ovvero (ii) la quota parte spettante a TBS del minimo garantito pari a € 400.000,00 per annualità, laddove la somma degli utili conseguiti da Fenice e TBS risultasse inferiore a tale cifra.*”.

operativa, “*ad adottare un Codice di Condotta interno [predisposto anche in base alla casistica dell’Autorità in applicazione del Codice del consumo] volto a dettare regole operative, anche ispirate alle più recenti best practices in materia, per assicurare che le attività promozionali siano sempre trasparenti e corrette*” e la cui osservanza sarà garantita tramite la previsione di apposite misure sanzionatorie. Inoltre, anche per il personale di Sisterhood, che sarà eventualmente addetto alla definizione delle campagne promozionali, saranno organizzate attività di *training* periodico e continuativo sulla disciplina consumeristica.

L’**Impegno V** riguarda la “*PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL’INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE*”. In particolare, ove «*la Società tornasse a svolgere attività promozionali con finalità benefiche [...] si impegna a rendicontare, sui canali riconducibili a TBS (ed in particolare gli account riferibili a TBS e alla Sig.ra Chiara Ferragni, il sito web <https://www.theblondesalad.com>, nonché gli eventuali futuri account e siti web riferibili a Sisterhood), le iniziative benefiche alle quali sarà associata la persona o il marchio “Chiara Ferragni”, informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti*».

La creazione di tali spazi informativi sarà comunicata al pubblico tramite gli *account social* di Chiara Ferragni.

**23.** Riguardo alla tempistica e durata degli impegni di Sisterhood: gli Impegni I, III, IV e V sono assunti a tempo indeterminato, mentre l’Impegno II riguarderà gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, conformemente all’Impegno IV del formulario Fenice-TBS. In particolare, l’Impegno III sarà implementato “*contestualmente all’eventuale ripresa delle attività operative*”, l’impegno IV entro 6 mesi da tale data e l’impegno V “*in occasione della prima iniziativa benefica successiva alla ripresa delle attività operative*”.

#### (C) Impegni presentati da Cerealitalia.

**24.** Di seguito, si descrivono sinteticamente gli impegni definitivi presentati da Cerealitalia.

L'**Impegno I** riguarda la “*Separazione tra le attività commerciali e le iniziative benefiche*”. In proposito, la Società si impegna, per il futuro, a tenere completamente separate le proprie attività commerciali da ogni iniziativa benefica e di liberalità. In particolare, Cerealitalia si impegna a non pubblicizzare o “*legare in alcun modo le proprie attività benefiche alla vendita dei propri prodotti*”.

L'**Impegno II** ha ad oggetto il “*Rinnovo del sostegno continuativo a favore dei Bambini delle Fate per il triennio 2024-2026 per un importo complessivo pari a € 100.000*”. In proposito, Cerealitalia si impegna a versare a “*I Bambini delle Fate*” un contributo complessivo di 100.000 euro, in tre rate annuali di uguale importo, per gli anni 2024, 2025 e 2026.

**25.** Riguardo alla tempistica e durata degli Impegni: l'Impegno I è a tempo indeterminato, mentre l'Impegno II sarà valido fino al 31 dicembre 2026.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**26.** Poiché le condotte oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e dell'integrazione soggettiva dell'avvio sarebbero state poste in essere anche tramite il sito *The Blonde Salad* e *Instagram*, nonché i *post*/messaggi su internet riconducibili a Chiara Ferragni e a Cerealitalia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del consumo, il proprio parere, pervenuto in data 27 giugno 2024, ritenendo, nel caso di specie, i mezzi suddetti uno strumento di comunicazione idoneo ad influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento, laddove ne sia confermata la valutazione della comunicazione di avvio dell'istruttoria.

#### **V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**27.** Preliminarmente, si ricorda che l'Autorità, in materia di impegni, sulla base di consolidata giurisprudenza amministrativa<sup>2</sup>, gode di ampia

---

<sup>2</sup> *Inter alia*, cfr. Consiglio di Stato, 23 giugno 2023, n. 6177, secondo cui: “l'istituto degli impegni [...] si caratterizza per un'ampia discrezionalità dell'Autorità nell'accogliere o respingere tali proposte, [anche con

discrezionalità nel valutare sia l'idoneità delle misure proposte dai professionisti per rimuovere le possibili criticità contestate in sede di avvio istruttoria, sia la sussistenza o meno di un interesse pubblico all'accertamento dell'eventuale infrazione.

**28.** In tale contesto, l'Autorità - rilevato che tutti i Professionisti parti del procedimento hanno presentato impegni - ritiene che gli Impegni proposti, nel loro complesso, siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e dell'integrazione soggettiva dell'avvio.

**29.** Complessivamente, gli Impegni possono ritenersi meritevoli di accoglimento, poiché consentono:

**A)** una separazione permanente e netta tra le attività dei Professionisti con finalità commerciali (nella promozione e vendita di prodotti o servizi) e quelle con finalità benefiche, con l'effetto di eliminare il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori;

**B)** la devoluzione all'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*", nel corso di 3 esercizi finanziari/anni, di somme consistenti (complessivamente pari ad almeno 1.300.000 euro). In proposito, il versamento a "*I Bambini delle Fate*" delle predette somme, nel corso degli esercizi finanziari/anni 2024-2026, costituisce una misura *lato sensu* "ripristinatoria", idonea a ristorare l'interesse dei consumatori, in ipotesi leso dalle condotte oggetto dell'atto di avvio d'istruttoria e dell'integrazione soggettiva, a devolvere un contributo economico alla citata impresa sociale tramite l'acquisto delle Uova "griffate Ferragni";

**C)** al consumatore di ricevere informazioni corrette riguardo alle attività di sponsorizzazione/ licenza di marchi poste in essere dall'*influencer* Chiara Ferragni, assicurando - nel contempo - che le iniziative benefiche, dalla stessa sostenute, siano promosse ed effettuate secondo modalità trasparenti.

Anche le modalità e le tempistiche di attuazione degli Impegni appaiono congrue e monitorabili da parte dell'Autorità.

**30.** Rispetto ai singoli rimedi proposti dalle Società parti del procedimento, si osserva quanto segue.

---

referimento all'] *effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni, rientrando la valutazione tecnico-discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell'ampio potere che compete all'Autorità*" (sul punto cfr., *inter alia*, anche, Tar Lazio 26 febbraio 2024, n. 3732, Tar Lazio, sez. I, 12 maggio 2023, n. 8210 e Tar Lazio, sez. I, 3 marzo 2020, n. 1418).

## ***Società Chiara Ferragni***

**31.** La misura di separazione permanente tra attività di sponsorizzazione/licenza di marchi e/o dei diritti di immagine e della personalità di Chiara Ferragni, rispettivamente, con finalità commerciale e con finalità benefica (cfr. Impegno I del formulario impegni Fenice-TBS e Impegno III del formulario impegni Sisterhood) riguarda ogni attività economica svolta, anche al di fuori di una *partnership* con soggetti terzi, dalle predette Società. La sua attuazione, che avverrà immediatamente a seguito della comunicazione del presente provvedimento di accettazione degli Impegni, impedirà, *pro futuro*, ogni possibile commistione/ sovrapposizione tra attività commerciali ed attività benefiche, eliminando così, in radice, il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori. In particolare, in attuazione dell’Impegno I, le Società Chiara Ferragni non effettueranno più iniziative commerciali - tra cui quelle di sponsorizzazione/ promozione di prodotti e/o servizi - associandole, anche indirettamente, ad iniziative benefiche.

**32.** Gli Impegni II del formulario impegni Fenice-TBS e IV del formulario impegni Sisterhood, riguardanti, tra l’altro, l’implementazione di un codice di condotta sulla disciplina consumeristica, costituiscono efficaci misure di auto-regolamentazione volte a promuovere la diffusione, da parte delle Società, di comunicazioni commerciali corrette e trasparenti, nel rispetto, tra l’altro, delle norme a tutela dei consumatori.

**33.** Gli Impegni III del formulario impegni Fenice-TBS e V del formulario impegni Sisterhood, aventi a oggetto la predisposizione, all’interno dei siti *web* riferibili alle società- di una sezione riguardante i dettagli delle iniziative benefiche sostenute da Chiara Ferragni, contribuiscono a comunicare in maniera corretta e trasparente la realizzazione delle attività benefiche.

**34.** L’Impegno IV del formulario Fenice-TBS, la cui effettività è rafforzata dalla responsabilità sussidiaria di Sisterhood per le contribuzioni economiche dovute da TBS (cfr. impegno II del formulario Sisterhood), consente la devoluzione a “*I Bambini delle Fate*”, di una somma che nel suo ammontare minimo (1.200.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari) risulta superiore ai corrispettivi complessivamente ottenuti dalle predette Società per le campagne promozionali di Pasqua 2021 e 2022 (pari a [500.000-1.199.000]\* euro oltre IVA).

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

**35.** L’Impegno V del formulario impegni Fenice-TBS amplifica la visibilità degli Impegni, così agevolando la conoscibilità delle misure che verranno adottate per guidare le future iniziative delle Società.

### ***Cerealitalia***

**36.** L’impegno proposto da Cerealitalia, riguardante la separazione tra attività commerciali (nella promozione e vendita di prodotti o servizi) e iniziative benefiche, consente di impedire, per il futuro, ogni possibile commistione/sovrapposizione tra tali tipologie di attività, eliminando così in radice il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori<sup>3</sup>. Peraltro, la devoluzione a favore de “I Bambini delle Fate” di 100.000 euro in tre anni risulta in linea con le misure proposte dalle Società Chiara Ferragni di cui sopra.

**37.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli Impegni complessivamente presentati dai Professionisti soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

## **DELIBERA**

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo

---

<sup>3</sup> Anche l’attuazione di tale impegno avverrà immediatamente a seguito della comunicazione del presente provvedimento di accettazione degli impegni.

e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 15 maggio 2024, come descritti nel formulario Cerealitalia allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalle stesse presentati nella loro versione definitiva in data 22 maggio 2024, come descritti nel formulario Fenice-TBS Crew allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

c) di rendere obbligatori, nei confronti della società Sisterhood S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 22 maggio 2024, come descritti nel formulario Sisterhood allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

d) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

e) che le società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l. e Sisterhood S.r.l., entro novanta giorni e successivamente entro centottanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni;

f) che le società Cerealitalia Industrie Dolciarie S.p.A., Fenice S.r.l., TBS Crew S.r.l., ed eventualmente Sisterhood S.r.l.; comunichino e diano evidenza all'Autorità dei versamenti effettuati a favore dell'impresa sociale "*I Bambini delle Fate*",- in relazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi versamenti.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i Professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si

fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fonda su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Serena Stella*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*